



Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale ricercatore, tecnologo dipendente di ruolo in seno al Consiglio Scientifico dell'INVALSI

Articolo 1

1. Il Presidente, con proprio atto:
 - indice le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Scientifico;
 - nomina i componenti la Commissione Elettorale.
2. Il Presidente, con propria circolare da affiggersi all'albo della Sede e sul sito web stabilisce la data delle votazioni;
3. Il Presidente, inoltre:
 - richiede gli elenchi degli aventi diritto al voto ai competenti Uffici amministrativi;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 2

1. La segreteria degli Affari Generali coadiuvata dal servizio del personale:
 - organizza lo svolgimento delle elezioni;
 - predispone gli atti ed il materiale necessario per le operazioni di voto;
 - segue l'attività della Commissione Elettorale;

Articolo 3

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto dell'Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017, per l'elezione del rappresentante del personale ricercatore, tecnologo, dipendente di ruolo, in seno al Consiglio Scientifico, possono essere eletti (elettorato passivo) i dipendenti con profilo professionale di primo e secondo livello professionale (come definiti dal DPR n. 171/1991) che alla data di indizione delle elezioni siano di ruolo ed in servizio presso l'Istituto ed abbiano superato il periodo di prova.
2. Hanno diritto di voto (elettorato attivo) i dipendenti con profilo professionale di primo, secondo e terzo livello professionale (come definiti dal DPR n. 171/1991) che siano in servizio presso l'Istituto con contratto di lavoro, ad esclusione del personale comandato.

Articolo 4

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Scientifico dell'Istituto, è costituita, la Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale è composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.
Per ciascun componente la Commissione Elettorale è designato un sostituto.
2. I componenti la Commissione Elettorale sono scelti fra il personale dipendente dell'Istituto.
3. Nel caso in cui un componente effettivo della Commissione Elettorale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a convocare il componente sostituto.
Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato, per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale, ad assolvere l'incarico, il Presidente dell'Istituto nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale.

Articolo 5

1. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca con comunicazione scritta i componenti della Commissione per adempiere alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Ciascuna scheda deve essere firmata da uno dei componenti la Commissione Elettorale.
5. Il Segretario della Commissione Elettorale è incaricato di custodire le schede elettorali.
6. Tutti i provvedimenti della Commissione Elettorale sono definitivi.

Articolo 6

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui al precedente art. 3, trasmessi con apposita circolare dalla segreteria degli Affari Generali, sono affissi all'albo della sede e pubblicato sul sito web.



Il Direttore generale provvede a dare immediata conferma dell'avvenuta affissione alla segreteria degli Affari Generali.

2. Contro la mancata, inesatta o indebita inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto alla Commissione Elettorale.

3. Il reclamo scritto deve pervenire al Presidente della Commissione Elettorale entro il terzo giorno successivo alla data di affissione all'albo della sede e del sito web, della circolare e degli elenchi di cui al precedente comma 1.

4. Il Direttore generale, entro il giorno successivo a quello di scadenza indicato nel comma precedente, provvede ad inviare alla Commissione Elettorale, e per conoscenza alla segreteria degli Affari Generali i reclami pervenuti.

5. La Commissione Elettorale, non oltre 3 giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, decide in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali rettifiche.

L'esito del reclamo è comunicato contestualmente alla segreteria degli Affari Generali che provvede ad informare i diretti interessati.

6. La segreteria degli Affari Generali provvede, quindi, ad inviare al Presidente della Commissione Elettorale:

- schede elettorali in numero pari al numero degli aventi diritto al voto;
- schede elettorali di riserva;
- duplice copia degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto;
- distinta delle schede elettorali trasmesse;
- copia del presente provvedimento elettorale;
- copia dell'elenco nominativo del personale eleggibile in ordine alfabetico.

Articolo 7

1. Il Direttore generale provvede ad individuare i locali dove si terranno le votazioni che devono essere idoneamente attrezzati per un rapido e corretto svolgimento delle operazioni relative e per garantire la segretezza della votazione.

Nel locale delle votazioni deve essere affissa una copia del presente disciplinare e copia dell'elenco nominativo del personale eleggibile di cui al comma 6 del precedente articolo 6.

Articolo 8

1. Gli elettori affetti da impedimenti fisici tali che non consentano loro di votare senza aiuto, possono avvalersi dell'ausilio di un accompagnatore, liberamente scelto, purché quest'ultimo sia iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale annota la circostanza sul verbale delle operazioni di voto e annota la stessa circostanza sull'elenco dei votanti accanto al nominativo dell'accompagnatore e del votante.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

Articolo 9

1. Su ogni scheda viene indicata una unica preferenza. La scheda che contiene più di una preferenza viene annullata.

2. L'elettore pone una croce accanto al nome del candidato scelto.

3. All'atto della votazione l'elettore appone la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto accanto al proprio nominativo.

4. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata o se egli stesso l'abbia involontariamente deteriorata, può chiedere al Presidente della Commissione Elettorale una seconda scheda restituendo la prima sulla quale è apposta la dicitura "scheda deteriorata" e la firma dei componenti la Commissione Elettorale.

5. Eventuali reclami relativi allo svolgimento delle operazioni di voto devono essere formulati, prima della conclusione delle operazioni di voto, alla Commissione Elettorale che decide entro gli stessi termini.

6. I reclami e le relative motivate decisioni devono essere verbalizzati.

Articolo 10

1. Gli elettori fuori sede alla data fissata per le votazioni, possono chiedere al Presidente della Commissione Elettorale di esprimere il proprio voto anticipatamente.

2. L'elettore, esprime il voto come riportato al precedente art. 9.

7. Il Presidente della Commissione Elettorale annota gli eventi di cui ai precedenti commi sul verbale delle operazioni di voto ed annota gli stessi eventi sull'elenco dei votanti accanto alla firma del votante.

Articolo 11

1. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede al conteggio delle schede, dandone atto nel verbale.

2. Le urne restano aperte per un giorno dalle ore 10 alle 16.

3. Subito dopo la Commissione Elettorale Locale chiude le urne, procede allo spoglio e redige l'elenco dei voti espressi.

4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.



Articolo 12

1. Il verbale della Commissione Elettorale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione stessa, deve, a conclusione delle operazioni, indicare:

- il numero complessivo degli aventi diritto al voto;
- il numero delle schede elettorali ricevute in dotazione con separata evidenza di quelle di riserva;
- il numero delle schede elettorali contenute nell'urna;
- il numero delle eventuali schede elettorali deteriorate;
- il numero dei voti espressi anticipatamente;
- il numero dei voti riportati da ogni candidato;
- il numero delle schede elettorali bianche;
- il numero delle schede elettorali nulle;
- gli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali e le decisioni adottate.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale predisporrà quindi un plico contenente separatamente:

- il verbale;
- le schede utilizzate e non;
- gli elenchi dei votanti e degli aventi diritto al voto;
- la distinta, debitamente firmata, delle schede ricevute.

Detto plico, sigillato e firmato dai componenti la Commissione Elettorale, viene inviato nella forma più veloce e sicura, alla segreteria degli Affari Generali, entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 13

1. La segreteria degli Affari Generali:

- provvede alla verifica dei votanti sui relativi elenchi;
- provvede successivamente alla verifica dei verbali e delle schede elettorali votate.
- provvede alla verifica della attribuzione dei voti;
- redige l'elenco dei candidati che hanno ricevuto voti validi, delle schede nulle e di quelle bianche.

2. Completato il riscontro, la segreteria degli Affari Generali provvede a redigere una situazione riassuntiva dei risultati delle votazioni svoltesi, da trasmettere al Presidente che provvede a ratificare i risultati e a trasmettere il nominativo del candidato che ha ottenuto maggior numero di voti al MIUR per il seguito di competenza.

A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 14

1. In caso di dimissioni nel corso del mandato o di impedimento che non permettano al candidato eletto di mantenere l'incarico durante il periodo del mandato, il Presidente dell'INVALSI indice nuove elezioni.